



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

## DETERMINAZIONE

N. B4487 del 07/10/2010

Proposta n. 16655 del 07/10/2010

**Oggetto:**

Demanio Marittimo dello Stato. Concessione provvisoria, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 15.02.1952 n. 329, alla "Società Santa Maria S.r.l.", di un'area demaniale marittima di mq 709,82 situata in Comune di Ponza (LT), località Santa Maria, al fine dello svolgimento dell'attività cantieristica navale.

**Proponente:**

Estensore	NOVELLO DANTE	_____
Responsabile del procedimento	NOVELLO DANTE	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Demanio Marittimo dello Stato. Concessione provvisoria, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 15.02.1952 n. 329, alla "Società Santa Maria S.r.l.", di un'area demaniale marittima di mq 709,82 situata in Comune di Ponza (LT), località Santa Maria, al fine dello svolgimento dell'attività cantieristica navale.

**IL DIRETTORE**  
**DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al restante personale regionale" e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

**VISTO** il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione(Navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 329 e, in particolare, l'articolo 10 relativo alle concessioni provvisorie;

**VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" e, in particolare, l'articolo 59 con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le aree demaniali marittime, lacuali e fluviali;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, " Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.C.M. del 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977";

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59 " Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e, in particolare l'articolo 105, comma 2, lettera l), relativo al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

**VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

**PRESO ATTO** della lettura costituzionalmente orientata, secondo il nuovo articolo 117 Cost., che la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 89 e 90/2006, ha fornito in ordine al suddetto DPCM del 1995, mettendone in discussione la piena vigenza ;

**PRESO ATTO**, altresì, della Circolare del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dei porti - n. M\_TRA/DINFR/4520 del 17 aprile 2008, concernente il "Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale - Revisione del D.P.C.M. 21 dicembre 1995", che ha operato una ricognizione delle competenze amministrative statali e regionali negli ambiti portuali ai sensi della normativa vigente e dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia e cui ha fatto seguito il trasferimento alle regioni, da parte delle capitanerie di porto competenti, di tutti i fascicoli relativi alle concessioni demaniali non ricadenti nelle aree portuali riservate allo Stato;

**ATTESA** la specifica vicenda giudiziaria, relativa alle sentenze del TAR Lazio n. 2723/2006 e del Consiglio di Stato n. 2777/09, che ha interessato il comune di Ponza nell'ambito della generale problematica giuridica concernente la ripartizione delle competenze amministrative relative alle concessioni in ambito portuale tra Stato e Regione nonché tra Regione e comuni;

**VISTO** l'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n.32 (Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009) e successive modifiche, relativo alla proroga o al differimento al 31 agosto 2010 dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime in ambiti portuali trasferite alla competenza regionale e degli enti locali per effetto della circolare ministeriale di cui sopra;

**TENUTO CONTO**, anche, dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della l.26 febbraio 2010, n.25, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative, nelle more della revisione della

relativa disciplina, con le modalità ivi previste, ai fini del necessario adeguamento ai principi, anche di derivazione comunitaria, nel frattempo intervenuti e richiamati nello stesso articolo;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 03.12.2009, relativo all'aggiornamento in diminuzione delle misure unitarie dei canoni concessori demaniali marittimi per l'anno 2010, pari a -3,40 % (art.4 della Legge 04/12/1993 n. 494), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, del 24/02/2010, parte prima;

**VISTO** l'articolo 14, della legge regionale 12.01.2001, n. 2, concernente l'imposta regionale sulle concessioni statali del Demanio Marittimo, pari al 15% del canone demaniale determinato;

**PREMESSO** che:

- il Comune di Ponza ha consegnato, in data 14 giugno 2010, per competenza, alla scrivente Amministrazione il fascicolo relativo alla Concessione Demaniale Marittima, già assentita dalla Capitaneria di Porto di Gaeta il 14.04.2005, Rep. n. 62, Reg. n. 27, allo scopo di tenere un cantiere navale per la riparazione di scafi, della superficie di mq. 500 ed una pedana cementizia di mq. 39.20 (mt. 4,90 x mt. 8,00) in parte insistente all'interno della suddetta superficie di mq. 500 ed in parte all'interno dello specchio acqueo antistante il cantiere medesimo;
- dagli atti del suddetto fascicolo risulta presentata dalla Società concessionaria, in data 05.03.2009, un'istanza di ampliamento dell'area in concessione di mq. 209, per un totale di mq. 709, con estensione sino al limite marino, occupato da un battuto in calcestruzzo, ivi inclusa la legittimazione, da un punto di vista meramente demaniale, di un manufatto di circa 54,00 mq. e di una banchina estesa mq. 82, nonché, in data 2 novembre 2009, un'istanza di rinnovo del titolo concessorio riferita all'intera area di cui sopra;
- quest'amministrazione ha avuto notizia che l'area in cui è svolta la suddetta attività di cantiere navale è stata oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria competente, che ne ha successivamente concesso l'utilizzo per lo svolgimento delle attività legate alla sicurezza della navigazione e manutenzione, riconoscendo il carattere di rilevanza pubblica delle attività stesse;
- l'area in questione è nello stato di fatto riportato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica presentata, in data 24/09/2010, prot. n. 213528, dalla "Società Santa Maria S.r.l.";

**RICHIAMATA** la precedente nota n. 182691 del 3, agosto 2010, con cui quest'amministrazione, procedendo, su richiesta del legale della società concessionaria, ad una prima ricognizione della

procedura amministrativa relativa all'istanza di ampliamento presentata dalla società stessa in data 4/3/2009, non rilevava, sulla base della documentazione agli atti e per gli aspetti di propria competenza, particolari motivi ostativi ad un eventuale accoglimento dell'istanza stessa;

**ATTESO** che il termine di durata del titolo concessorio originario, da ritenere ricompreso, come evidenziato nella suddetta nota, nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 della citata l.r. 32/2008 è, nel frattempo, scaduto in data 1 settembre 2010;

**ATTESO**, altresì, che permangono le oggettive difficoltà, già poste a fondamento delle suddette disposizioni legislative regionali di proroga o differimento dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime in questione, ostative all'ordinaria definizione delle procedure di rilascio delle concessioni stesse, con particolare riguardo:

-all'elevata quantità di fascicoli relativi a concessioni demaniali in ambiti portuali pervenuti alla Regione dalle Capitanerie di Porto, senza peraltro il trasferimento di specifiche risorse umane e finanziarie, in applicazione della suddetta circolare ministeriale;

-alla recente definizione delle problematiche giuridiche relative al riparto delle competenze in materia tra Regione e comuni ai sensi della normativa regionale vigente, per effetto della Determinazione Dipartimentale n. B6132, del 27/11/2009 e delle conseguenti disposizioni attuative della direzione regionale competente, cui ha fatto seguito la formale presa in carico dei relativi fascicoli, che, peraltro, con riferimento a quelli del Comune di Ponza è avvenuta a giugno 2010;

- alla necessità di una preventiva definizione di apposite norme relative all'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Regione in materia di concessioni demaniali marittime, al fine di adattare all'ordinamento regionale le disposizioni statali vigenti in materia, nonché del recepimento dei nuovi principi di derivazione comunitaria, in analogia a quanto operato anche dal legislatore statale, relativamente alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con il richiamato articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009;

**RILEVATO** che l'attività oggetto del cantiere navale di cui trattasi, in considerazione dei servizi di assistenza svolti in favore della navigazione, assume una certa rilevanza pubblica, come attestato anche dal P.M. presso il Tribunale di Latina, nel provvedimento reso in data 12.08.2010 e ribadito dalla Legione Carabinieri Lazio Motovedetta d'Altura CC 701 di Ponza, nelle disposizioni esplicative sulle modalità di esecuzione e rimozione dei sigilli, del 12.08.2010;

**CONSIDERATO** che è interesse dell'Amministrazione favorire, comunque, la prosecuzione dell'iniziativa di impresa svolta sul predetto sito demaniale, anche in considerazione delle richiamate attività di pubblico interesse, legate alla sicurezza della navigazione, nelle more della definizione delle modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale;

**RAVVISATO** che, per consentire quanto sopra, possa trovare applicazione l'articolo 10 del D.P.R. 15.02.1952 n. 329, che contempla le concessioni provvisorie di aree demaniali marittime già tese a regolare il rapporto concessorio nel periodo intercorrente fra la scadenza di un determinato titolo e la definizione della procedura per il suo nuovo affidamento;

**RITENUTO** che tale istituto operi nel precipuo interesse non solo degli operatori economici ma anche dell'Amministrazione, in quanto consente una formale gestione provvisoria del bene demaniale nelle more della suddetta definizione nonché, nel caso di specie, della collettività in relazione alle attività di pubblico interesse esercitate;

**RILEVATO**, altresì, che nel caso di specie ricorrono i presupposti per assentire anche l'ampliamento richiesto dalla Società concessionaria, mediante formalizzazione, in relazione allo stato di fatto riportato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica sopra citati:

- dell'intera superficie già utilizzata, posto che la superficie oggetto d'istanza d'ampliamento riguarda in larga parte l'area confinante con lo specchio acqueo necessaria per la movimentazione in sicurezza delle imbarcazioni e quindi strettamente pertinenziale all'attività cantieristica;
- delle opere, anch'esse strettamente funzionali all'attività di impresa e in relazione alle quali, dalla documentazione agli atti, risulta che, pur essendo risalenti in alcuni casi almeno al 1977 (superficie cementata e manufatto), da un lato le amministrazioni già competenti non hanno mai formulato rilievi di sorta, dall'altro, per i successivi interventi di ampliamento, manutenzione o ristrutturazione, sono stati rilasciati dal Comune di Ponza i relativi permessi di costruire (permessi di costruire n.116 del 2006 per la realizzazione dell'ampliamento della banchina, n. 118 del 2008 per la ristrutturazione e manutenzione dei battuti di cemento del cantiere e n. 53 del 2009 per la messa in sicurezza del manufatto);

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli emessi dal Genio Civile Opere Marittime, prot. n. 19654 del 7.5.2010 e dall'Agenzia delle Dogane il 14.4.2009 relativamente alla suddetta istanza di ampliamento della concessione;

**VISTO** lo schema di disciplinare di concessione, il quale prevede le condizioni e le clausole che regolano la concessione medesima;

Per quanto espresso in premessa che s'intende integralmente richiamato:

### **DETERMINA**

1. di rilasciare, nelle more della definizione delle modalità di gestione dei beni demaniali marittimi da parte della Regione, in favore della "Società Santa Maria S.r.l. rappresentata dal Sig. Porzio Silverio", con sede legale in Via Spiaggia Santa Maria, 04027 Ponza (LT), subordinatamente al dissequestro da parte della Procura di Latina, la concessione provvisoria, di mq. 709,82 dell'area demaniale di cui in premessa, finalizzata allo svolgimento dell'attività cantieristica navale, così come meglio identificata nella relazione e nell'elaborato grafico presentati dalla Società medesima e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. di stabilire che il termine di durata della presente concessione decorre dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative in materia.
3. di dichiarare che la presente concessione non costituisce in alcun modo un presupposto per il successivo rilascio, a favore dell'attuale concessionario, del nuovo titolo concessorio a seguito dell'espletamento delle procedure da definirsi mediante apposita normativa regionale.
4. di stabilire che la presente concessione non esime la società concessionaria dal munirsi di permessi, licenze, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.
5. di stabilire in € 1.729,78 + € 683,31 pari a **€ 2.413,09** il canone annuo provvisorio, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, per la porzione di superficie di area demaniale, come da prospetti di seguito

riportati nelle tabelle sottostanti:

<b>DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO</b>						
<b>CANONE Provvisorio - Concessionario:"Santa Maria srl"</b>						
<u>Tipologia di superficie</u>	-	<u>mq/cat.</u>	-	<u>€/mq/2010</u>	<u>Annuo =</u>	<u>Giorni =</u>
		<u>B</u>			<u>365 gg</u>	<u>n/365</u>
Area scoperta	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Specchio acqueo libero	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manufatti facile rimozione	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manufatti difficile rimozione*	mq	508,82	x	3,3996	€ 1.729,78	€ 0,00
Pertinenze dem. Marittime non adibite ad attività commerciale, turistico-direzionali e di produzione di beni	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>superficie demaniale totale</b>	<b>mq</b>	<b>508,82</b>				
<b>Pedana in cemento di mq 508,82, ivi compreso il manufatto adibito a deposito attrezzature e protezione del vericello.</b>				<b>Totale Canone provvisorio</b>	<b>€ 1.729,78</b>	€ 0,00
				<b>Imposta Regionale del 15%</b>	<b>€ 259,47</b>	€ 0,00
				<b>Totale Canone + Imposta Reg.</b>	<b>€ 1.989,25</b>	€ 0,00
				<b>Polizza fidejussoria (4 annualità)</b>	<b>€ 6.919,12</b>	€ 0,00

**Superficie oggetto di ampliamento:**

<b>DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO</b>						
<b>CANONE Provvisorio - Concessionario:"Santa Maria srl Ampliamento"</b>						
<u>Tipologia di superficie</u>	-	<u>mq/cat.</u>	-	<u>€/mq/2010</u>	<u>Annuo =</u>	<u>Giorni =</u>
		<u>B</u>			<u>365 gg</u>	<u>n/365</u>
Area scoperta	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Specchio acqueo libero	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manufatti facile rimozione	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manufatti difficile rimozione*	mq	201,00	x	3,3996	€ 683,31	€ 0,00
Pertinenze dem. Marittime non adibite ad attività commerciale, turistico-direzionali e di produzione di beni	mq	0,00	x	0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>superficie demaniale totale</b>	<b>mq</b>	<b>201,00</b>				
<b>Ampliamento della pedana in cemento di mq 201,00.</b>				<b>Totale Canone provvisorio</b>	<b>€ 683,31</b>	€ 0,00
				<b>Imposta Regionale del 15%</b>	<b>€ 102,50</b>	€ 0,00
				<b>Totale Canone + Imposta Reg.</b>	<b>€ 785,82</b>	€ 0,00
				<b>Polizza fidejussoria (4 annualità)</b>	<b>€ 2.733,28</b>	€ 0,00

6. di stabilire, altresì, a carico del concessionario l'onere di procedere al pagamento delle ulteriori somme da computare, pari al canone demaniale riguardante l'ulteriore area non in precedenza assentita, per il periodo del quinquennio antecedente l'assentito titolo.

7. di dichiarare che il canone annuo provvisorio deve essere corrisposto all'Erario, mediante l'utilizzo dell'apposito modello F 23, indicando i seguenti codici:

COD. AGENZIA DEL DEMANIO = **FILIALE LAZIO J78**

CODICE TRIBUTO.....= **842 T - PROVENTI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO**

CAUSALE.....= **ED - ENTRATE DEMANIALI**

la quietanza del versamento, in originale, deve essere inoltrata all'Area Concessioni Demaniali e Bacini Idrografici e copia della stessa deve essere inviata all'Agenzia del Demanio, Direzione Filiale Lazio, via Piacenza n. 3, 00184 Roma.

8. di stabilire in **€259,47 + €102,50 pari a €361,97** l'imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo, pari al 15% del canone demaniale determinato, ai sensi dell'art. 14 della

legge regionale 12/01/2001, n.2, da corrispondere mediante versamento sul c.c. postale n. 50849025, intestato a: Regione Lazio - Imposta regionale sui canoni di concessioni Statali Demanio Marittimo – Servizio Tesoreria, causale del versamento: Imposta Regionale sulle concessioni Statali del Demaniale Marittimo, anno di riferimento, attività e numero di fascicolo (Codice Regionale).

9. di stabilire, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, ai sensi dell'art.17, del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. che il concessionario deve stipulare, al perfezionamento del presente atto, una polizza fideiussoria per un importo di € **6.919,12** (per la pedana in cemento di mq 508,82) + € **2.733,28** (per la superficie oggetto di ampliamento della pedana in cemento di mq 201,00) pari a € **9.652,40** a copertura dell'annualità (4 annualità), intestata a: Regione Lazio – Direttore del Dipartimento Territorio – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA.
  10. di dichiarare che il canone demaniale provvisorio sarà oggetto di compensazione, per includere gli eventuali conguagli dovuti all'applicazione delle normative vigenti ed alle pregresse occupazioni.
  11. di approvare lo schema di disciplinare di concessione (**allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
  12. di dichiarare che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione potranno essere modificate dalla concedente in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico generale interesse o di applicazione di normative regionali, statali e/o comunitarie.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del  
Dipartimento Territorio

(allegato A)



**REGIONE LAZIO**  
**Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO**

Direzione Regionale Ambiente

---

Demanio Marittimo dello Stato

SCHEMA DI  
**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,

**TRA**

La Regione Lazio, (di seguito: «Concedente»), codice fiscale n. 80143490581, rappresentata per la carica dal Direttore del Dipartimento Territorio, .....nato a ..... (LT) il....., codice fiscale C.F. ....;

**E**

La “Società Santa Maria S.r.l”, (di seguito: “Concessionario”), con sede legale in Via Spiaggia

Santa Marie - 04027 Ponza (LT), codice fiscale n. 01671000592, rappresentante legale Sig. Porzio Silverio, nato a Ponza (LT), il 02/07/1959, ivi residente in Via Santa Maria – c.a.p. 04027, codice fiscale C.F. PRZSVR59L02G871V.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art.1**

#### **(Oggetto della Concessione)**

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione **provvisoria**, ai sensi dell'articolo **10 del D.P.R. 15.02.1952 n. 329** “Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione(Navigazione marittima)”, avente per oggetto il bene demaniale marittimo ubicato e identificato come segue:  
L'area oggetto della concessione è costituita dal bene demaniale marittimo il cui utilizzo e occupazione di superficie, investe:

- **un'area demaniale marittima di mq 709,82 situata nel Comune di Ponza, località Santa Maria, al fine dello svolgimento dell'attività cantieristica navale.**

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti nella relazione tecnica e negli elaborati cartografici (Planimetria Catastale), allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art.2**

#### **(Utilizzo del bene)**

Il bene demaniale marittimo oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo

svolgimento e allo scopo esclusivo di mantenere e gestire un'attività di cantieristica navale, come descritto nella documentazione tecnica depositata agli atti della Regione Lazio. Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, **a pena di revoca e decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione (di seguito denominato C.d.N.)** della concessione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie cure e spese, l'area occupata asportando i manufatti eventualmente impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel ripristino stato all'Amministrazione regionale, a semplice intimazione scritta del Concedente, notificata all'interessato a termine di legge.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci), nell'albo dell'Autorità marittima e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

### **Art.3**

#### **(Interventi, Materiali e Impianti)**

Qualora il concessionario programmi di effettuare interventi di qualsiasi natura nell'area demaniale e/o di utilizzare materiali e attrezzature nonché installare impianti tecnologici, fermo restando gli eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni da acquisire dagli Enti competenti, questi preferibilmente dovranno essere orientati all'eco-sostenibilità, mediante l'impiego di:

- legname e/o materiale legnoso aventi la certificazione della gestione forestale sostenibile (Forest Stewardship Certification (F.S.C.), oppure, Programme for Endorsement of Forest

Certification schemes (P.E.F.C.);

- materiali di costruzione aventi la certificazione di eco-compatibilità e/o di eco-sostenibilità;
- materiali di consumo riciclabili;
- materiali di consumo finalizzati al risparmio energetico;
- impianti di produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili (solare, termico ecc) realizzati con tecniche innovative e a basso impatto ambientale, mirati alla riduzione dei consumi e alle emissioni di carbonio.

Qualora sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, è preferibile che il concessionario si orienti all'utilizzo di prodotti biologici provenienti dal mercato di zona, in modo tale da promuovere lo sviluppo agricolo di tipo ambientale.

Nella scelta per la fornitura di energia elettrica, è auspicabile che il concessionario preveda di orientarsi a favore di gestori che utilizzano, anche percentualmente, fonti rinnovabili.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia attivato nel territorio di competenza, la raccolta differenziata dei rifiuti, il concessionario deve provvedere ad organizzare funzionalmente, nell'area demaniale, l'installazione degli appositi contenitori.

#### **Art.4**

##### **(Durata della Concessione)**

La durata della presente concessione è stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza dal 1 settembre 2010 e avrà il suo termine il 31 agosto 2011, **fatte salve eventuali diverse disposizioni normative in materia.**

Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 47 del C.d.N..

#### **Art.5**

##### **Canone di Concessione e Imposta Regionale**

Il canone annuo di concessione demaniale provvisorio è stabilito in **€1.729,78 + €683,31** pari a **€ 2.413,09.**

L'imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo, pari al 15% del canone demaniale determinato, è equivalente a €259,47 + €102,50 pari a €361,97 ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12/01/2001, n.2.

Il canone stabilito con la presente concessione è provvisorio.

Il Concessionario si impegna a corrispondere l'eventuale conguaglio dovuto in dipendenza di una maggiore valutazione del canone a norma della legge n.494/1993 e relativi Decreti attuativi, nonché in forza di qualunque altra norma, anche intervenuta successivamente al rilascio della presente concessione, disciplinante la materia, includendo gli eventuali conguagli dovuti alle pregresse occupazioni ivi compresi gli oneri relativi ai ritardati pagamenti.

## **Art.6**

### **Termini, modalità di versamento, omesso o ritardato pagamento**

Il canone di concessione relativo all'annualità deve essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di sottoscrizione del presente atto.

L'omesso pagamento determina la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47 del C.d.N..

Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su apposito modello F23 - indicando i seguenti codici:

**cod. Agenzia del demanio...= filiale lazio - J78**

**codice tributo..... = 842 T - proventi dei beni del demanio marittimo**

**causale..... = ED - entrate demaniali**

inoltrando la quietanza del versamento, in originale, all'Area Concessioni Demaniali e Bacini Idrografici e copia della stessa dovrà essere inviata alla Agenzia del Demanio, Direzione Filiale Lazio, via Piacenza n. 3, 00184 Roma.

L'imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo, deve essere versata sul conto corrente postale n. 50849025, intestato a "Regione Lazio – Imposta regionale sui canoni di concessioni Statali Demanio Marittimo — Servizio Tesoreria - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, indicando come causale del versamento "Imposta Regionale sulle concessioni Statali del

Demaniale Marittimo, anno di riferimento, numero fascicolo (Codice Regionale) e attività.

In caso di ritardato pagamento del canone di concessione o dell'imposta regionale, il concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

#### **Art.7**

##### **Garanzie**

Il concessionario è tenuto a stipulare, entro la data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, ai sensi dell'art.17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., una polizza fideiussoria per un importo di **€6.919,12** (per la pedana in cemento di mq 508,82) + **€2.733,28** (per la superficie oggetto di ampliamento della pedana in cemento di mq 201,00) a copertura dell'annualità (pari a 4 annualità) di **€ 9.652,40**, intestata a: Regione Lazio – Direttore del Dipartimento Territorio – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA.

#### **Art.8**

##### **Utilizzo del bene**

**L'utilizzo del bene demaniale marittimo da parte del Concessionario è subordinato alla effettiva costituzione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 7.**

#### **Art.9**

##### **Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare senza riserve e/o di prestare il suo incondizionato assenso a che, anche ai fini del disposto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte (se non con le

forme e nei limiti previsti dall'art. 45bis del C.d.N.), né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli o recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate. Dovrà lasciare libero accesso alla area demaniale concessa, sia di giorno che di notte, al personale della Regione Lazio, dell'Autorità Marittima e delle altre pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente concessione è inoltre subordinata, oltre che alle disposizioni o prescrizioni di Pubblica Sicurezza, anche a quelle vigenti e subentranti, nel corso della durata del titolo concessorio, da parte di ogni altro Ente o struttura Amministrativa competente in materia nonché alle seguenti condizioni speciali:

- tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti nell'area concessa sono di proprietà dello Stato e, pertanto, s'impegna a provvedere a sua cura e spese, per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, dovessero essere dettate dal Concedente, alla quale andrà richiesta la preventiva autorizzazione per le sole opere di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati preventivamente e dettagliatamente illustrati;
- dovranno essere assicurate contro il danno da fulmine ed incendio, presso una compagnia ben accetta dal Concedente e con espresso vincolo a favore dello Stato, le opere fisse presenti all'interno dell'area concessa, depositando presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Area 2D/2J/05 Concessioni Demaniali e Pianificazione bacini idrografici, l'originale della relativa polizza;
- dovrà essere assicurata e mantenuta in perfetta efficienza una completa, adeguata e razionale protezione contro gli incendi, in aderenza alle direttive allo scopo emanate, su richiesta del concessionario, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in perfetta osservanza della normativa vigente (legge 46/90);

- il Concedente non si assume alcun onere per la costruzione di opere di difesa, erosione od altro. E' ad esclusivo carico del concessionario la perdita totale o parziale delle opere costruite o mantenute sul pubblico demanio marittimo;
- dovrà essere curata la pulizia ed il perfetto ordine di tutta l'area in concessione;
- ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 11.05.99, n.152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e così come modificato dal Decreto Lgs. 18.08.2000, n.258, dovrà essere ottenuta l'apposita autorizzazione per l'eventuale immissione dei liquami e delle acque di scarico;
- è fatto obbligo di installare (con i modi e le forme dettate dalla legge) e mantenere le opere per gli utenti diversamente abili previste dalla legge n.104/92 ;
- il Concedente ha facoltà di incamerare, ai sensi dell'art.17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario nelle forme previste a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui alla presente concessione;
- il Concessionario si obbliga a restituire e/o corrispondere all'Erario le somme relative a possibili ed eventuali conguagli derivanti dall'applicazione della normativa vigenti;
- il Concessionario è vincolato, sin dalla sottoscrizione, dagli obblighi derivanti dal presente titolo, mentre il Concedente non è vincolata sino all'approvazione, nelle forme previste, del titolo stesso;

il Concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lettera f, del C.d.N., a produrre al Concedente, entro 90 giorni i dati amministrativi e la documentazione tecnica necessaria per l'esatta

ubicazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio – ed i disegni dei manufatti, delle opere e dei manufatti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da mt. +/- 2,70 dal piano di campagna.

Inoltre, il Concessionario deve:

- munirsi, prima dell'inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione/nulla-osta/parere necessario, previsto dalle vigenti normative con particolare riguardo in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica;
- eseguire, le opere di progetto, entro il tempo previsto nel crono-programma. L'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato per iscritto alla Regione Lazio;
- mantenere, tutte le opere presenti sull'area, il carattere di provvisorietà, ogni eventuale variante sia in corso d'opera che successiva deve essere preventivamente sottoposta al parere della Regione Lazio;
- trasmettere alla Regione Lazio, prima dell'inizio dei lavori, la verifica statica di ogni manufatto, effettuata da un professionista abilitato;
- rispondere direttamente, con l'impegno all'immediato ripristino a propria cura e spese e secondo le direttive della Regione Lazio, agli eventuali danni arrecati;
- far rimuovere e allontanare gli impianti con rimessa in pristino stato le pertinenze idrauliche, in caso di revoca o di limitazione della superficie di terreno disponibile;
- procedere al tracciamento dei costituenti manufatti onde consentire il preventivo controllo da parte del personale della Regione Lazio, che nell'occasione avrà facoltà di disporre anche

variazioni di ubicazione e di dimensione di manufatti;

- provvedere in caso di eventi atmosferici eccezionali, a propria cura e spese, alle operazioni di sgombero e rimozione della zona di tutto ciò che, nell'occasione, verrà indicato dal personale della Regione Lazio, a cui deve consentire il passaggio e la permanenza nell'area in oggetto in qualunque momento del giorno e della notte, ove la particolare gravità dell'intervento lo richiedesse, ad insindacabile giudizio della Scrivente, e assoggettarsi anche alla immediata e totale rimozione dei manufatti, senza titolo a risarcimenti;

#### **Art.10**

##### **Manleva**

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso il Concedente, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone, cose od animali ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

#### **Art.11**

##### **Domiciliazione**

La presente concessione viene firmata, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario: "Società Santa Maria S.r.l. rappresentata dal Sig. Porzio Silverio", con sede legale in Comune di Ponza, via Spiaggia Santa Maria, 04027 Ponza (LT).

#### **Art.12**

##### **Restituzione del Bene**

Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgomberare a proprie cure e spese l'area concessa e quindi riconsegnarla nel pristino stato al Concedente.

Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di

decadenza della stessa, il Concedente, avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali presenti nell'area, vendita che il Concedente, avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del C.d.N..

### **Art.13**

#### **Registrazione e Foro competente**

La registrazione del provvedimento di concessione è a cura della Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii..

Le spese di bollo, registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario.

Il Foro competente è quello di Roma.

### **Art.14**

#### **Antimafia**

Qualora da documentazione, rilasciata in data successiva alla stipula del contratto, risultassero a carico del concessionario elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, ex art.10 del D.P.R. 03/06/1998 n.252, la presente concessione si intende risolta di diritto.

Roma lì,.....

**IL CONCEDENTE**

**Regione Lazio**

**IL CONCESSIONARIO**

**“Santa Maria S.r.l”**

Il Direttore del Dipartimento Territorio  
(.....)

Il Rappresentante legale  
*(Porzio Silverio)*